



LUSSEMBURGO

TIPI DI HOLDING IN LUSSEMBURGO

COMPARAZIONE DELLE DUE HOLDING LUSSEMBURGHESE SO.PA.FI. E HOLDING DEL 1929

di

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

1. LA HOLDING DEL 1929

La legge sulle holding del 1929 consente a tali strutture legali di godere di un regime fiscale estremamente favorevole: esenzione fiscale sui dividendi derivanti da partecipazioni o investimenti di portafoglio, sulle royalty, sulle plusvalenze e sugli interessi derivanti da obbligazioni, depositi bancari e su finanziamenti effettuati a favore delle società controllate. Inoltre - elemento da non sottovalutare - sui pagamenti effettuati dalla holding sotto forma di interessi e di dividendi non viene effettuata alcuna ritenuta.

Occorre però tener presente che le holding lussemburghesi non possono beneficiare dei trattati contro le doppie imposizioni che il Granducato ha concluso con gli altri Stati. I trattati, infatti, escludono esplicitamente la possibilità per le holding di beneficiare dei trattati con la conseguenza che dividendi, interessi e royalty corrisposti alla holding in Lussemburgo sono soggetti alle normali ritenute nel Paese di origine del reddito.



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Ma quello che senza dubbio rappresenta il vero limite di una "holding del 29" è rappresentato dal fatto che essa non può usufruire delle Direttive Comunitarie, in primis della 435/90 o "madre figlia".

Altre limitazioni sono inoltre previste relativamente alla possibilità di finanziarsi sul mercato; i finanziamenti ottenuti, escluse le obbligazioni, non potranno infatti eccedere tre volte il capitale sottoscritto (versato o meno). Nella realtà, tuttavia, essendo richiesto per la costituzione della società un versamento limitato al 25% del capitale effettivamente sottoscritto il rapporto tra investimento e prestito potrà arrivare, rispetto al capitale effettivamente versato, fino ad 1/12. Una "holding" per finanziarsi potrà inoltre emettere obbligazioni, anche se solo per un ammontare non eccedente dieci volte il capitale effettivamente versato, il che permette di ottenere finanziamenti in rapporto di 1/40 rispetto al capitale effettivamente versato.

Peraltro, una opportunità per un utilizzo diretto di questa "holding" per gestire una società operativa ancora esiste: le Convenzioni con la Romania (del 14 dicembre 1993) e con la Cina (del 12 marzo 1994), entrambe in vigore dal 1° gennaio 1996, non prevedono infatti alcuna esclusione delle "holding del 29" dai benefici convenzionali rendendo quindi possibile, almeno teoricamente, il ricorso ad una struttura societaria di questo tipo per partecipare ad una iniziativa imprenditoriale in detti Paesi.

Potrà anche trovare ancora una efficace utilizzazione sia come "cassaforte" nella quale far definitivamente confluire gli utili prodotti dalle società operative, che quale "veicolo" mediante il quale fornire i necessari mezzi finanziari alle società del gruppo (grazie all'effetto di leva finanziaria 1/12 o 1/40 di cui sopra).

Bisogna comunque tener presente che in questo caso per poter usufruire delle Convenzioni sottoscritte dal Lussemburgo, e quindi in alcuni casi veder assoggettati gli interessi ricevuti ad una minor ritenuta alla fonte nel Paese di residenza della società debitrice, potrà essere necessario usufruire dell'intermediazione di un istituto di credito.

Per il resto, è bene sottolineare come le attività che una "holding del 29" può effettivamente svolgere non sono particolarmente numerose essendo limitate



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

all'acquisto e alla gestione di partecipazioni in società nazionali ed estere, alla concessione di prestiti di medio e lungo termine in società nelle quali questa abbia una partecipazione diretta, a fornire garanzie a società finanziarie o

banche alle quali le società appartenenti al proprio gruppo si siano rivolte per ottenere un finanziamento, a gestire brevetti o marchi anche se con alcune limitazioni e facendo comunque in modo che questa non rappresenti l'attività tipica della società.

Infatti, è bene ripetere che la legge del 1929 detta precise disposizioni cui una holding deve attenersi.

Essa può soltanto:

- acquistare, detenere e cedere azioni di società estere o lussemburghesi;
- detenere conti bancari in qualsiasi valuta;
- concedere finanziamenti a società controllate o a società in cui si ha una partecipazione diretta che sia almeno del 25% del capitale;
- detenere brevetti e accordare licenze;
- ottenere finanziamenti ma per un ammontare non superiore a tre volte il capitale sottoscritto.

D'altra parte alla holding non è consentito:

- detenere partecipazioni in società di persone;
- svolgere attività di carattere commerciale o industriale;



- essere proprietaria di beni immobili ad eccezione di quelli utilizzati per i propri uffici anche se può detenere azioni in società immobiliari;
- concedere finanziamenti a società che non siano sue controllate;
- svolgere attività bancarie o di mediazione.

Come abbiamo già detto, la holding non è assoggettata ad imposte sul reddito o a ritenute alla fonte sui pagamenti di dividendi ed interessi. Le uniche tasse cui essa viene assoggettata sono una tassa dell'1% sui conferimenti di capitale al momento della costituzione (droit d'apport) e una "tassa di abbonamento" (taxe d'abonnement) annuale dello 0,2% sul capitale.

Residuale importanza, infine, presenta, la holding 1929 con un capitale di dell'equivalente di almeno 1.000.000.000 di ex franchi lussemburghesi, la quale può ottenere ulteriori vantaggi fiscali in qualità di "holding milliardaire" in base ad un decreto del 1938. Infatti, oltre a beneficiare del trattamento riservato alle "standard" holding essa è esonerata dalla tassa d'abbonamento annuale: quest'ultima viene peraltro sostituita da un'altra imposta calcolata sui dividendi distribuiti e sugli interessi su obbligazioni o titoli simili le cui aliquote variano dal 3% allo 0,1% per un importo minimo annuale dell'equivalente di 2.000.000 di ex franchi lussemburghesi.

D'altra parte, una holding 1929, costituita sotto forma di "venture capital holding", può, attraverso operazioni di finanziamento, ottenere interessi in esenzione di imposta; una "ordinary holding company" può invece semplicemente detenere le azioni di un gruppo di società allo scopo di centralizzarne l'amministrazione e il controllo; una "patent holding company" potrà detenere brevetti e concedere licenze alle proprie controllate ottenendo royalty che in Lussemburgo non saranno soggette ad imposizione.



2. SO.PA.FI.

Le "Société de Participations Financieres" (So.Pa.Fi.) si contraddistinguono rispetto alle tradizionali holding del '29 per il fatto che sono delle normali società commerciali e come tali possono usufruire dei trattati contro le doppie imposizioni, pur essendo soggette ad una ritenuta alla fonte del 15% sulla distribuzione di dividendi. Ma ciò che è più rilevante è il fatto che a partire dal 1 gennaio 1992, la ritenuta sulla distribuzione di dividendi a favore di società residenti nell'ambito della C.E.E. è diventata dello 0% (la c.d. direttiva madre-figlia).

Pertanto, pur presentandosi come una qualunque società commerciale e quindi assoggettata a normale imposizione, tuttavia, in virtù di uno specifico regime di "participation exemption", i dividendi e i capital gain derivanti dalla gestione di partecipazioni che rispondano a determinate caratteristiche saranno completamente esenti da imposizione in capo alla SO.PA.FI. intesa come casa madre lussemburghese. Un regime fiscale questo sostanzialmente diverso da quello di completa esenzione fiscale delle "holding del 29" ma senza dubbio più vicino all'esigenza di usufruire delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e delle Direttive comunitarie (in particolare della 435/90 o "madre figlia") piuttosto che alla possibilità di ottenere un regime di completa esenzione fiscale su tutti i redditi percepiti

Per effetto del loro "status" di società commerciali, le So.Pa.Fi. saranno soggette ad un prelievo fiscale con un'aliquota d'imposta pari al 33%; ed è doveroso rammentare anche che annualmente sarà dovuta una tassa impôt sur la fortune - pari allo 0,5% del patrimonio della società a cui si aggiunge un'imposta commerciale comunale. Per quanto riguarda le ritenute alla fonte sulla distribuzione di dividendi, attualmente la ritenuta sulla distribuzione di dividendi è pari al 15%.

D'altro canto, la citata "esenzione di partecipazione" riguarda i dividendi percepiti dalla So.Pa.Fi. nel suo ruolo di holding e al ricorrere di determinate condizioni:



- la So.Pa.Fi. dovrà avere una partecipazione di almeno il 10% nel capitale della controllata, o per un ammontare minimo di 50 milioni di franchi lussemburghesi;
- la partecipazione nella controllata deve risalire ad almeno 12 mesi;
- la controllata dovrà, nel Paese in cui è residente, essere soggetta a normale tassazione, la cui aliquota d'imposta dovrà essere almeno del 15%.

Non meno importanti sono poi le disposizioni relative alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle proprie partecipazioni. La presente holding è esente se:

- la partecipazione nella controllata è di almeno il 25% del capitale,
- il prezzo di acquisto sia stato non inferiore a 250 milioni di franchi lussemburghesi
- se le azioni sono detenute da almeno 12 mesi e
- se la controllata è assoggettata a sufficiente tassazione nel Paese di residenza (almeno il 15%).

E' tuttavia possibile che i singoli trattati possano modificare, anche in parte, tali condizioni.

Incidentalmente va anche notato che, relativamente al regime di "participation exemption", la legge finanziaria per il 1996 (approvata il 28 dicembre 1995) ha esteso la possibilità di usufruire di questa normativa (sulla presente holding) anche a società di capitali straniere, purché residenti in Paesi aderenti all'Unione Europea o che abbiano sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Lussemburgo e che dispongano di una propria stabile organizzazione in questo Paese. Un bel



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

vantaggio anche per le imprese italiane che senza dover dare vita ad una propria controllata in Lussemburgo, ma disponendo solo di una stabile organizzazione in detto Paese, potranno usufruire della normativa sulla "participation exemption".

Dall'insieme di queste limitazioni appare, pur tuttavia, chiaro come, nella pratica, una "SOPARFI" non possa usufruire della "participation exemption" per partecipazioni detenute in società residenti p.e. in Irlanda - qualora esse siano assoggettate al particolare regime impositivo che prevede l'aliquota d'imposta del 10% - o p.e. nei centri "offshore" di Madeira e delle Canarie.

Al regime di "participation exemption" si aggiunge, infine, la possibilità di negoziare dei "tax ruling" ad hoc (accordi sul livello di tassazione applicato nel caso di specie) con le locali autorità fiscali. Ruling che, non essendo il Lussemburgo un semplice "paradiso fiscale", dovranno essere motivati da precise ragioni imprenditoriali e non dal semplice desiderio di limitare l'onere fiscale su di una operazione manifestamente elusiva.

ROMA

Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO

Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA

Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565